

R.G. L.G. 27/2023

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Il G.D. dott.ssa Anna Ghedini,

letta la istanza dei curatori di proroga del termine per la predisposizione del programma di liquidazione,

rilevato che con provvedimento del 21.9.23 la Corte di Appello di Bologna, a seguito del reclamo interposto dalla debitrice nei confronti della sentenza che apriva la liquidazione giudiziale, ha sospeso le attività di verifica del passivo e le operazioni di liquidazione,

che occorre interrogarsi circa la portata di tale sospensione: ovvero chiarire, nei limiti del possibile, se ed in che misura la predisposizione del programma di liquidazione rientri nella portata, diretta o indiretta, della sospensiva,

OSSERVA

Il programma di liquidazione è atto organizzativo del curatore che deve essere approvato dal Comitato dei Creditori, o, in supplenza, dal Giudice Delegato che, successivamente alla approvazione, autorizza gli atti previsti nel programma: esso non è propriamente un atto di liquidazione, ma l'atto presupposto e necessario affinché alla liquidazione possa procedersi, fatta eccezione che per gli atti di liquidazione urgenti ed autorizzati prima del deposito del programma.

Peraltro, il programma di liquidazione è destinato a raccogliere tutte le intenzioni del curatore, ovvero non solo quelle relative alle modalità di liquidazione dei singoli cespiti o della eventuale azienda, ma anche quelle inerenti alle azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie da promuovere, contestualmente alla indicazione del legale prescelto e del preventivo di costi di causa per il primo grado. Tali azioni non possono essere considerate strictu sensu atti di liquidazione, in quanto tese – con particolare riguardo alle azioni revocatorie- non a trasformare in denaro cespiti già esistenti nel patrimonio del debitore, ma a ricostruire il patrimonio dello stesso facendovi rientrare somme o cespiti che ne erano fuoriusciti in maniera inefficace.

Si deve ritenere che, in assenza di specificazione del provvedimento di sospensione, l'attività di predisposizione del programma in commento non sia di per sé sospesa per effetto della sospensione dell'attività liquidatoria pronunciata dal giudice di appello.

Tale convinzione si ricava, a contrario, dalla stessa previsione dell'art. 52 comma 1 CCI, che disciplina la sospensione della sentenza impugnata, laddove consente di chiedere, e di concedere, la sospensione “ in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti



di gestione”, dovendosi quindi intendere che non essendo il programma de quo un atto di liquidazione (e tantomeno facendo parte della formazione del passivo), esso non rientri nella sospensione della liquidazione, ma debba eventualmente essere oggetto di una pronuncia specifica di sospensione.

A questo punto occorre concentrare la attenzione sulla diversa attività di formazione del passivo, che nel caso de quo è stata parimenti sospesa: la formazione del passivo, e con essa la disamina approfondita delle domande di insinuazione e rivendica da parte del curatore, consentono la acquisizione da parte dell’organo gestorio della procedura di informazioni preziose e a volte indispensabili per la formulazione di un programma di liquidazione completo, soprattutto e non solo in relazione alla parte relativa alle iniziative giudiziali da intraprendere. Non a caso il CCI prevede, analogamente a quanto accade per la relazione particolareggiata del curatore, che il programma debba essere redatto in un termine che ha scadenza successiva alla verifica del passivo (che deve essere fissata entro quattro mesi dalla apertura della liquidazione).

Da ciò consegue che, al fine di non obbligare il curatore a predisporre un simulacro di programma di liquidazione dal contenuto generico per poi depositare un supplemento di programma (che la legge consente solo in caso di circostanze sopravvenute), deve ragionevolmente ritenersi che il termine per la predisposizione del programma resti sospeso fino a che opera la sospensione delle operazioni di formazione del passivo.

PQM

Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di proroga del termine per il deposito del programma di liquidazione, trattandosi di termine sospeso per effetto del provvedimento ex art. 51 CCI della Corte di Appello di Bologna.

Si comunichi.

Ferrara, 22/11/2023

Il GD

Anna Ghedini

